Sentenza: 22 maggio 2018, n. 124

Materia: finanza pubblica

Parametri invocati: art. 117, III comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 10, comma 2, lett. d), L. della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), nella parte in cui introduce, nell'art. 8, comma 1, terzo periodo, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)», le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali».

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio impugnava la disposizione in epigrafe per ritenuto contrasto con l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

La norma introduceva nell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 27/2010 un inciso e un periodo di nuova formulazione, di talché, con riferimento al rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali, si stabiliva che un atto adottato d'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali disciplinasse, oltre che le modalità di monitoraggio, anche l'entità delle sanzioni a carico degli enti inadempienti. Per le sanzioni a carico degli amministratori, l'ultimo periodo del comma modificato rinviava alla normativa statale.

La Corte riconduce innanzi tutto la materia trattata dalla legge impugnata a quella del coordinamento della finanza pubblica.

Secondariamente, evidenzia la necessità che le sanzioni per gli enti locali che non rispettino gli equilibri di bilancio siano uniformi su tutto il territorio nazionale.

La Corte supporta il proprio ragionamento richiamando la vigenza dei vincoli finanziari di matrice europea, oltre che di quelli di origine nazionale. Aggiunge – si tratta dell'argomentazione più pregnante – che lo Stato può legittimamente chiamare al concorso al conseguimento degli equilibri di finanza pubblica tutti gli enti della finanza pubblica cosiddetta allargata, ivi incluse le autonomie speciali.

Fa notare in fine che lo stesso Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, all'articolo 79, comma 3, fa salva la prerogativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Conclusivamente la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'inciso che demanda ad un atto della Provincia Autonoma la individuazione delle sanzioni a carico degli enti locali inadempienti rispetto agli equilibri finanziari di bilancio.